



Comune di Lavagna

Città Metropolitana di Genova

www.comune.lavagna.ge.it – postacertificata@pec.comune.lavagna.ge.it

1 - Settore Servizi Finanziari e Culturali
Ufficio TARI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

(Art. 42 D.Lvo n. 267/2000)

N° 8 di Registro

Seduta del 27/04/2023

**OGGETTO: Approvazione revisione piano finanziario TARI 2023-2025 ed
approvazione delle tariffe e scadenze di pagamento TARI 2023.**

L'anno *duemilaventitre* il giorno *ventisette* del mese di *aprile* alle ore *16:00*, presso la sede del Comune di Lavagna (Ge), ubicata in Piazza della Libertà civ. 47, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e nei termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria – seduta pubblica di prima convocazione.

Sono presenti:

		Presenti	Assenti giust.	Assenti ingiust.			Presenti	Assenti giust.	Assenti ingiust.
1)	MANGIANTE Gian Alberto – Sindaco	X			10)	ONETO Chiara	X		
2)	COVACCI Elisa Elena – Vice Sindaco	X			11)	ORBOLO Antonella		X	
3)	BARBIERI Matteo	X			12)	PIAZZE Stefano	X		
4)	BEANI Emilia Angela	X			13)	PITTAU Aurora		X	
5)	BERSAGLIO Danilo	X			14)	ROMANENGO Carlo	X		
6)	CORSI Laura	X			15)	SANGUINETI Luca	X		
7)	DI MARTINO Daniele	X			16)	STEFANI Guido		X	
8)	MAGGI Mario	X			17)	VACCAREZZA Elisa		X	
9)	MANGIANTE Luca	X			Presenti n. 13 Assenti n. 04 E' presente l'Assessore esterno PIAZZE ENRICO				

Assume la presidenza della seduta il **Presidente del Consiglio Comunale, Avv. Matteo Barbieri**.

E' presente l'Assessore Esterno, **Arch. Enrico Piazza**.

Assiste alla seduta il Segretario Generale, **Dott.ssa Grazia Mori**

IL PRESIDENTE PROPONE ALL'ASSEMBLEA LA TRATTAZIONE DELLA PROPOSTA DI DELIBERA ISCRITTA AL PUNTO 08 DELL'ORDINE DEL GIORNO AD OGGETTO: "APPROVAZIONE REVISIONE PIANO FINANZIARIO TARI 2023-2025 ED APPROVAZIONE DELLE TARIFFE E SCADENZE DI PAGAMENTO TARI 2023".

Visti:

- l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova tassa sui rifiuti, (TARI), sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 31/12/2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 che ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI).

Richiamato l'art. 1 comma 775 della L. 197/2022 che differisce il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2023 -2025 alla data del 30/04/2023;

Richiamato l'articolo 1 comma 683 della Legge 147/2013 stabilisce che: *"Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]".* L'articolo 151 comma 1 del D. Lgs. 267/2000 dispone che *"gli enti locali [...] deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre"*.

Preso atto dell'articolo 3 comma 5-quinquies del D. L. 228/2021 che ha introdotto *"A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno"*.

Tenuto conto che l'articolo 43 comma 11 del D. L. 50/2022 è intervenuto a modificare l'articolo 3 comma 5-quinquies sopra citato, specificando che: *"Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello"*

per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile".

Visto inoltre l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali:

- "... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 'chi inquina paga ...' (lett. f);

- "... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ..." (lett. h);

"... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ..." (lett. i);

Richiamata la Deliberazione n. 363/2021/R/RIF con la quale l'Autorità ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il periodo regolatorio 2022-2025, disciplinando le regole e le procedure per le predisposizioni tariffarie del ciclo integrato dei rifiuti relative al secondo periodo regolatorio 2022-2025 e confermato l'impostazione generale che ha contraddistinto il Metodo Tariffario Rifiuti per il primo periodo regolatorio (MTR) di cui alla deliberazione 443/2019/R/RIF, "... basata sulla verifica e la trasparenza dei costi, richiedendo che la determinazione delle entrate tariffarie avvenga sulla base di dati certi, validati e desumibili da fonti contabili obbligatorie, nonché in funzione della copertura di oneri attesi connessi a specifiche finalità di miglioramento delle prestazioni, e che la dinamica per la loro definizione sia soggetta ad un limite di crescita, differenziato in ragione degli obiettivi di miglioramento della qualità del servizio reso agli utenti e/o di ampliamento del perimetro gestionale individuati dagli Enti territorialmente competenti, in un rinnovato quadro di responsabilizzazione e di coerenza a livello locale ...".

Considerato che l'art. 7 della deliberazione n. 363/2021/R/RIF dispone che ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predisponga il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmetta all'Ente territorialmente competente. Il Piano Finanziario è soggetto ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui al successivo art. 8.

Dato atto che, nell'ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di Lavagna, non risulta definito e/o operativo l'ente di governo d'ambito (EGATO) di cui all'art. 3 bis del decreto legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011 nell'assenza del quale, pertanto, le relative funzioni sono di competenza dell'Amministrazione Comunale.

Richiamata la Delibera di Consiglio Comunale n. 30 in data 29/04/2022 con la quale sono stati individuati gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica a cui dovranno adeguarsi i gestori dei singoli servizi che compongono il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, quali risultano dall'applicazione dello Schema I, (base), così come previsto nella Tabella di cui all'art. 3.1 del TQRIF, Allegato A), alla Deliberazione di ARERA n. 15/2022/r/rif del 18 gennaio 2022.

Visto l'Allegato A) – Piano Economico Finanziario 2022 – 2025 quale parte integrante della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 30/05/2022, elaborato in conformità alle previsioni di cui all'art. 27 MTR -2, nel quale sono state valorizzate tutte le componenti sia di costo variabile

(art. 2.2 MTR-2) e sia di costo fisso (art. 2.3 MTR-2), anche di natura previsionale, analiticamente descritte nella relazione di accompagnamento.

Visto l'art. 1, comma 652 della Legge 27 dicembre 2013, a mente del quale "... Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1...".

Considerato, inoltre, l'art. 1 della Legge 147/2013, e nello specifico:

- a) il comma 654 ai sensi del quale deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- b) il comma 683, in base al quale il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia.

Richiamata la Deliberazione 21 febbraio 2023 n. 62/2023/R/RIF ad oggetto: "Avvio di procedimento per la definizione delle regole e delle procedure per l'aggiornamento biennale (2024-2025) delle predisposizioni tariffarie del servizio di gestione dei rifiuti urbani".

Dato atto che il problema della copertura dei maggiori costi è riconducibile all'applicazione di quanto previsto sia al comma 8.5 della deliberazione 363/2021/R/RIF che al comma 4.7 del MTR-2 i quali prevedono la possibilità di una eventuale revisione infra periodo (leggasi, nel corso del corrente esercizio 2023) della predisposizione tariffaria, qualora ritenuto necessario dall'Ente territorialmente competente formulabile in qualsiasi momento del periodo regolatorio al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano, provvedendo a dettagliare puntualmente le modalità volte a recuperare la sostenibilità efficiente della gestione, declinandone gli effetti nell'ambito del piano economico finanziario pluriennale.

Preso atto che la possibilità di procedere con una revisione del PEF per l'anno 2023 è confermata anche dall'art. 28.4 dell'Allegato A alla Deliberazione 363/2021 che stabilisce: "Il PEF viene aggiornato con cadenza biennale secondo le modalità e i criteri individuati dall'Autorità nell'ambito di un successivo procedimento, ferma restando la possibilità della relativa revisione infra periodo (in qualsiasi momento del secondo periodo regolatorio), qualora ritenuto necessario dall'organismo

competente, al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel PEF medesimo”.

Considerato che le “circostanze straordinarie” richiamate da ARERA sono certamente rappresentabili e giustificabili dai Comuni che si trovano per lo smaltimento dell'indifferenziato;

Preso atto che ARERA non considera le ricadute sugli equilibri dei bilanci comunali quando nella richiamata delibera n. 62/2023/R/RIF afferma: “sono state segnalate talune dinamiche nei prezzi dei fattori di produzione tali da poter generare, nell'ambito dell'impostazione stabilmente assunta dall'Autorità di riconoscimento a consuntivo dei valori di costo contabile accertabili e di consuntivo riferiti alle annualità 2022 e 2023, impatti potenzialmente rilevanti nell'ambito dei piani economico-finanziari, con particolare riferimento al biennio 2024-2025.

Considerato che le richiamate dinamiche non appaiono tali da poter trovare le necessarie coperture nell'ambito del possibile ricorso alle revisioni straordinarie di cui al citato comma 8.5 della deliberazione 363/2021/R/RIF, dal momento che le medesime – a regolazione vigente – dovrebbero comunque esser fondate sul riconoscimento di costi di annualità precedenti, ferma restando la necessità di garantire la continuità del servizio, e che le richiamate dinamiche potranno riflettersi, nel biennio 2024-2025, in incrementi dei corrispettivi applicati all'utenza finale tali da superare il valore del limite alla variazione annuale delle entrate tariffarie di cui all'articolo 4 del MTR-2”.

Tenuto conto che ad oggi l'Autorità non ha ancora provveduto all'aggiornamento dell'indice di inflazione programmata che consentirebbe l'adeguamento dei costi “efficienti” dell'anno a-2 a quelli effettivi del 2023. La necessità di intervento da parte di ARERA non riguarda solo l'allineamento del tasso di inflazione applicato nell'ambito del PEF a quello effettivamente rilevato dall'ISTAT ma anche la necessità di una revisione delle regole per l'incremento del limite tariffario nonché un aggiornamento del metodo di calcolo messo a disposizione da parte dell'Autorità le cui formule non risultano modificabili da parte degli operatori. In assenza degli aggiornamenti necessari al metodo MTR-2 la valorizzazione delle voci di costo previsionali per l'inserimento degli incrementi connessi all'inflazione rappresenta comunque una forzatura alle regole imposte dal MTR-2 che tiene unicamente conto dei costi a-2 consuntivi a bilancio senza tenere conto dei dati previsionali in un contesto eccezionale.

Pertanto, alla luce di quanto sopra considerato:

- i costi da considerare per l'anno 2023 sono determinati sulla base di quelli effettivi rilevati nell'anno di riferimento 2021 come risultanti di fonti contabili obbligatorie;
- vengono elencati i costi efficienti di bilancio riferiti di natura ricorrente (art. 7 comma 7.3 MTR-2 363/2021/R/rif) precisando che nella quota parte comune alla voce B7 è presente una quota aggiuntiva pari a euro 120.978,00 relativa ai maggiori oneri di smaltimenti a cui il comune di Lavagna deve far fronte per l'annualità 2023 collegati alla modifica dei costi €/t già determinati dalla discarica Rio Marsiglia per i comuni non consorziati.
- ai fini della determinazione dei costi efficienti di esercizio e di investimento per ciascun anno (a-2, a-1) i costi relativi all'anno di riferimento vengono aggiornati secondo l'art. 7 comma 7.5 MTR 363/2021/R/rif. con un tasso di inflazione pari allo 0,20% per il 2022 e 0,00% per il 2023. Pur la situazione odierna presenti valori di inflazione anomali e diversi rispetto all'MTR-2

Tenuto conto che per la seguente documentazione obbligatoria per la redazione e l'approvazione del Pef di seguito elencata:

- 1) relazione di accompagnamento (come da all. 2 della determina 2/DRIF/2021);

- 2) PEF relativo ai servizi svolti redatto secondo lo schema tipo predisposto dall'Autorità di cui all'all. 1 della determina 2/DRIF/2021 compilata con le parti di propria competenza;
- 3) dichiarazione secondo lo schema tipo di cui all'art. 3 della determina a/DRIF/2021 e redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza dei valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge

in caso di eventuale aggiornamento infrannuale del PEF 2022-2025 il comune deve fare riferimento alla documentazione inviata nel 2022 dal gestore per la raccolta o lo smaltimento dei rifiuti perché non vi sono i presupposti per l'aggiornamento del cd "PEF grezzo".

Visto il Piano Economico Finanziario revisionato 2023 - 2025 allegato alla presente, quale parte integrante e sostanziale della medesima, (**Allegato A**), dal quale emergono costi complessivi relativi al servizio di gestione integrata dei rifiuti per l'anno 2023 di € **3.701.934,18** così ripartiti:

Quota fissa TOTALE € 1.835.622,20 (49,59%)

Quota variabile TOTALE € 1.866.311,98 (50,41%)

nel dettaglio:

Parte Variabile utenza domestica € 1.186.112,38 (63,55%)

Parte Variabile utenza non domestica € 680.199,60 (36,45%)

Parte Fissa utenza domestica € 1.019.056,20 (55,52%)

Parte Fissa utenza non domestica € 816.566,00 (44,48%)

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;

Tutto ciò premesso, vista l'articolazione tariffaria del "Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)" per l'anno 2023 illustrante i coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, di cui all'**Allegato B**), parte integrante e sostanziale della medesima

Visti:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui "... Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...";

- l'articolo 151 del D.lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

- l'art. 1 comma 775 della L. 197/2022 che differisce il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2023 -2025 alla data del 30/04/2023;

- l'articolo 3 comma 5-quinquies del D. L. 228/2021 che ha introdotto *"A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno"*;

- l'articolo 43 comma 11 del D. L. 50/2022 è intervenuto a modificare l'articolo 3 comma 5-quinquies sopra citato, specificando che: *"Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile"*.

Visto l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, deliberata dalla Città Metropolitana di Genova con atto n. 37 del 07/12/2022, è fissata al 3% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 59 del 26/01/2023 con la quale si è provveduto ad affidare il servizio di supporto alla elaborazione, formazione e revisione del Piano Economico Finanziario TARI 2023-2025 alla società GF Ambiente srl nonché alla elaborazione della simulazione delle tariffe TARI 2023

Visto il D.Lgs n. 267/2000;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il Regolamento per la disciplina e l'applicazione della TARI approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 07 del 27/04/2023;

Acquisiti il parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile – **allegati al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale** – espresso ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 147 bis del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

Il **Presidente**, constatato l'ingresso del Consigliere E. Vaccarezza alle ore 17:05 (presenti Consiglieri n. 14) lascia la parola per l'illustrazione al **Sindaco** e, dopo gli interventi dei Consiglieri L. Corsi, D. Di Martino, L. Sanguineti, C. Romanengo ed E. Piazze, pone in votazione il provvedimento per alzata di mano il cui esito è il seguente:

- presenti n. 14, votanti n. 11, favorevoli n. 11, contrari n. 0, astenuti n. 3 (Consiglieri L. Corsi, M. Maggi e D. Di Martino).

Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'esito della votazione di cui sopra,

DELIBERA

1) per le motivazioni di cui in premessa, da intendersi per intero richiamate, di approvare e validare ai sensi e per gli effetti di cui art. 7 della Deliberazione n. 363/2021/R/rif del 3 agosto 2021 e di quanto previsto nel MTR - 2 di ARERA, il Piano Economico Finanziario 2023 -2025, riportato nell'**Allegato A**, quale parte integrante e sostanziale della presente;

2) di approvare per l'anno 2023 l'articolazione tariffaria, con definizione dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del "Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)" per l'anno 2023, di cui all'**Allegato B** quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

3) di quantificare in € **3.701.934,18** il gettito complessivo della tassa rifiuti 2023 (TARI) dando atto che, in via previsionale, viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio, quale risulta dal Piano Economico Finanziario di cui al punto 1) della presente deliberazione;

4) di dare atto che l'importo del Tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs n. 504/1992 e s.m.i., da sommarsi alle tariffe TARI ai sensi dell'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 così come definite e approvate con il presente atto, è pari al 3% come da Deliberazione della Città Metropolitana di Genova n. 37 del 07/12/2022;

5) di trasmettere ai sensi dell'art. 7.6 della Deliberazione n. 363/2021/R/rif il Piano Economico finanziario ed i documenti allo stesso allegati ad ARERA ai fini dell'approvazione;

6) di trasmettere altresì telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

7) di procedere ai sensi della Delibera ANAC n. 719 del 27 ottobre 2021, alla pubblicazione sul sito dell'ente, in Amministrazione trasparente, nella sottosezione "informazioni ambientali", ai sensi dell'art. 40 del D.Lgs. n. 33/201 del collegamento ipertestuale al sito del MEF;

8) di fissare al 31/07/2023, al 29/09/2023 e al 4/12/2023 i termini di pagamento delle tre rate TARI 2023 fissando in alternativa la possibilità di pagamento in unica soluzione entro il termine del 29/09/2023;

9) di dare atto che il Responsabile del Procedimento è la D.ssa Milena Ferrari la quale ha curato l'istruttoria ed è incaricata di ogni ulteriore atto in esecuzione alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 6 della Legge 07.08.1990, n. 241 (nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

Quindi, stante l'urgenza di darne immediata esecuzione onde assicurare il regolare e puntuale espletamento della gestione, il **Presidente** pone in votazione per alzata di mano l'immediata eseguibilità del provvedimento, il cui esito è il seguente:

-presenti n. 14, votanti n. 14, favorevoli n. 14, contrari n. 0, astenuti n. 0.

Pertanto

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'esito della votazione di cui sopra,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Si dà atto che la verbalizzazione integrale degli interventi sarà svolta mediante sbobinatura della registrazione da parte di una ditta incaricata dal Comune e verrà approvata in un prossimo Consiglio Comunale. Dopo l'approvazione, essa verrà allegata al presente verbale e pubblicata sul sito istituzionale.

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Presidente del Consiglio Comunale
Avv. Matteo Barbieri

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Grazia Mori

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate



Comune di Lavagna

Città Metropolitana di Genova

www.comune.lavagna.ge.it – postacertificata@pec.comune.lavagna.ge.it

Settore Servizi Finanziari e Culturali

Ufficio Ragioneria

Proposta di Deliberazione n° 25 del 18/04/2023

Oggetto: Approvazione revisione piano finanziario TARI 2023-2025 ed approvazione delle tariffe e scadenze di pagamento TARI 2023

**Parere del Responsabile di Ragioneria in ordine alla REGOLARITÀ
CONTABILE**

(ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli EE. LL., approvato con D.Lgs 18/08/2000, n° 267 e della Circolare Ministeriale n° 25 del 01/10/1997)

Visto: SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Il Dirigente

(COSTA CARLO / INFOCERT SPA)

Data 18/04/2023



Comune di Lavagna

Città Metropolitana di Genova

www.comune.lavagna.ge.it – postacertificata@pec.comune.lavagna.ge.it

1 - Settore Servizi Finanziari e Culturali Ufficio TARI

Proposta di Deliberazione n° 25 del 18/04/2023

Oggetto: Approvazione revisione piano finanziario TARI 2023-2025 ed approvazione delle tariffe e scadenze di pagamento TARI 2023

Parere del Responsabile del Servizio in ordine alla REGOLARITÀ TECNICA
(ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli EE. LL., approvato con D.Lgs 18/08/2000, n° 267)

Visto: SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Il Dirigente
Data 18/04/2023

COSTA CARLO / INFOCERT SPA